

CONDIZIONI GENERALI
della PALI Meat B.V., con sede a 's-Hertogenbosch
(registrata al n. CoC 16053774)

Articolo 1. Applicabilità delle condizioni generali

1. Queste condizioni generali si applicano a tutte le offerte della PALI Meat B.V. con sede legale a 's-Hertogenbosch (di seguito: "PALI Meat"), nonché all'adozione, al contenuto e al rispetto di tutti gli accordi siglati tra la PALI Meat e la parte contraente (di seguito denominata: "la controparte") nell'ambito delle attività di cui sotto. La PALI Meat è operante nel settore della vendita (all'ingrosso) di prodotti semilavorati della carne di maiale e della carne di manzo, sia a livello nazionale che internazionale, nell'accezione più ampia del termine, di seguito denominati anche denominato "le attività" e "i prodotti".
2. La controparte, che ha già stipulato contratti con la Wijen Meat in passato, si ritiene essere tacitamente d'accordo nell'applicare le presenti condizioni agli accordi precedentistipulati con la PALI Meat.
3. Nelle presenti condizioni per "controparte" si intende: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con la PALI Meat in relazione alle attività, o che intenda concluderlo e, oltre a essi, i rispettivi agenti o rappresentanti autorizzati, i successori nei diritti oppure gli eredi.
4. Le condizioni generali proprie della controparte rimangono efficaci nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra i diversi insiemi di condizioni, prevarranno sempre quelle della PALI Meat, anche se diversamente pattuito in merito. Le condizioni generali (di acquisto) della controparte sono applicabili solo se è espressamente previsto per scritto che esse siano effettivamente applicabili all'accordo tra le parti in deroga alle presenti condizioni generali.
5. Se un giudice ha stabilito che una o più disposizioni di tali condizioni è/sono eccessivamente onerosa/e, la/e disposizione/i in questione dovrà/dovranno essere interpretata/e alla luce delle restanti disposizioni delle condizioni generali e in modo che la disposizione o le disposizioni stesse possa/possano, in ogni caso, essere applicata/e dalla PALI Meat nei confronti della controparte. La circostanza che il giudice abbia sancito che una o più disposizioni del presente accordo sia/siano eccessivamente onerosa/e lascia inalterata l'efficacia delle restanti disposizioni.
6. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web della PALI Meat.

Articolo 2. Offerta e accettazione

1. Tutte le offerte della PALI Meat in relazione alle attività, in qualsiasi forma, non sono vincolanti e possono essere da quest'ultima revocate, ritirate, o da essa modificate entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta accettazione dell'offerta, salvo diversa pattuizione espressa.
2. Un'offerta della PALI Meat è valida per i 15 giorni successivi dalla data della in cui è stata firmata, salvo il caso in cui nell'offerta stessa non sia stato indicato un diverso termine oppure la durata della validità sia stata prorogata dalla PALI Meat stessa per scritto.
3. Nel caso in cui la PALI Meat abbia fatto un'offerta, l'accordo si conclude con l'accettazione della controparte dell'offerta della PALI Meat oppure tramite la materiale esecuzione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Meat nell'interesse della controparte. Solamente l'offerta della PALI Meat o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione delle attività (accordo tacito) si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
4. Se la PALI Meat non ha fatto alcuna offerta, l'accordo tra le parti si conclude solamente tramite accettazione per scritto o l'attuazione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Meat nell'interesse della controparte. Solamente l'accettazione scritta delle attività (accordo) rese dalla PALI Meat o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione dell'accordo si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
5. Eventuali errori presenti in questa offerta non sono vincolanti per la PALI Meat.
6. L'invio di offerte e/o di (altra) documentazione effettuato dalla controparte non obbliga la PALI Meat ad accettare l'accordo, salvo conferma esplicita e scritta da parte di PALI Meat.
7. Le modifiche e/o aggiunte a un accordo concluso tra le parti sono valide solo dopo che tali modifiche e/o aggiunte siano state espressamente accettate dalla PALI Meat e dalla controparte per scritto.

Articolo 3. L'accordo (attuazione)

1. La PALI Meat svolge le attività al meglio delle proprie capacità e garantisce che i prodotti siano conformi ai requisiti di sicurezza, igiene e qualità. La PALI Meat è un soggetto certificato e i certificati attualmente da essa posseduti sono pubblicati sul suo sito web.
2. La PALI Meat ha il diritto, se lo ritiene opportuno o necessario per la corretta attuazione delle attività e, se necessario, previa consultazione con la controparte, di servirsi di soggetti terzi per l'attuazione delle attività.

3. Le attività sono svolte di concerto tra la PALI Meat e la controparte; tuttavia, il modo in cui esse sono effettivamente svolte è determinato esclusivamente dalla PALI Meat, salvo che ciò sia in conflitto con il principio di ragionevolezza ed equità, oppure sia stato pattuito altrimenti.
4. In caso di vizi nell'esecuzione delle attività, la PALI Meat ha il diritto di ripristinarle entro un termine ragionevole senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia il diritto di interrompere l'esecuzione delle attività e/o di annullare l'accordo o di (terminarlo) risolverlo, fermo restando l'applicazione dei criteri di ragionevolezza e correttezza.
5. Se la controparte ha bisogno che la PALI Meat svolga attività supplementari e/o fornisca prodotti supplementari, è tenuta a comunicarlo alla PALI Meat stessa per scritto. La PALI Meat avrà sempre il diritto di rifiutare di eseguire tali attività/consegne aggiuntive.
6. La PALI Meat ha diritto, in presenza di particolari circostanze quali malattia dei suini, limitazioni veterinarie, carenza di suini, di svolgere le attività in fasi e in un momento successivo rispetto a quanto pattuito nella misura in cui l'accordo tra le parti lo consenta e sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità.
7. La PALI Meat beneficia dei servizi di una società per l'assicurazione dei crediti. Se quest'ultima stabilisce requisiti specifici per quanto concerne le attività che devono essere svolte dalla PALI Meat a beneficio di una o più controparti, tali requisiti saranno imposti dalla PALI Meat alla controparte, salvo ciò violi i principi di ragionevolezza ed equità.
8. Tutti i costi derivanti da circostanze che la PALI Meat non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione dell'accordo sono a carico della controparte.
9. Per quanto concerne l'attuazione delle attività, la controparte garantisce la correttezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti da essa o per suo conto alla PALI Meat.

Articolo 4. Consegna e trasporto

1. La consegna (e il trasporto) dei prodotti da parte della PALI Meat alla controparte sarà effettuata da PALI Meat stessa o da soggetti terzi.
2. La consegna dei prodotti nei Paesi Bassi avviene presso la controparte, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti per scritto. I prodotti si ritengono consegnati se sono arrivati nei locali della controparte. I costi e i rischi in relazione ai prodotti, a partire da quel momento, sono a carico della controparte. Se i prodotti sono prelevati dalla controparte stessa, essi si considerano consegnati all'uscita dei locali della PALI Meat.
3. In caso di consegne internazionali di prodotti, si applicano gli Incoterm 2020.
4. La PALI Meat può, ai sensi di quanto previsto nel primo e nel secondo paragrafo del presente articolo, continuare a considerare l'indirizzo indicato dalla controparte come tale fino a quando quest'ultima non abbia comunicato per scritto un nuovo indirizzo. La controparte è obbligata a ricevere la consegna dei prodotti a tale indirizzo e all'ora indicata dalla PALI Meat.
5. La controparte si farà carico delle formalità doganali e di ogni altra incombenza (autorizzazioni) che si renda necessaria nel Paese di consegna.

Articolo 5. Termini di consegna

1. I termini di consegna comunicati dalla PALI Meat alla controparte sono stati stabiliti al meglio delle conoscenze e sulla base delle informazioni note alla PALI Meat al momento della conclusione dell'accordo e saranno rispettati dalla PALI Meat più possibile. La PALI Meat non incorre nell'inadempimento per il mero superamento di un termine da essa proposto e la controparte da ciò non può derivare il diritto di porre fine alle attività in modo completo o parziale o di risolvere completamente o parzialmente il relativo accordo.
2. Nel caso in cui la controparte non fornisca tempestivamente, o non fornisca in modo corretto o sufficiente informazioni, oppure non rispetti i suoi obblighi nei confronti della PALI Meat nell'ambito dell'esecuzione delle attività, ciò potrà influire sulla data, sull'inizio e/o sulla durata (dell'attuazione) delle attività, e i relativi costi e rischi saranno a carico della controparte. Gli oneri aggiuntivi che ne dovessero derivare dovranno essere corrisposti dalla controparte a beneficio della PALI Meat. La controparte è tenuta ad informare la PALI Meat di tutti gli eventi e le circostanze che possano essere rilevanti per la corretta attuazione delle attività. Ciò vale anche per gli eventi e le circostanze che siano diventati noti solo dopo la conclusione dell'accordo.

Articolo 6. Prezzo e aumento del prezzo

1. I prezzi per le attività praticati dalla PALI Meat sono sempre al netto dell'IVA e di ogni altra imposta applicata dal governo e di altri importi dovuti a terze parti, salvo diversa indicazione per scritto. Se l'importo delle aliquote IVA è modificato dalle autorità competenti, si applicano tali nuove aliquote modificate.
2. La controparte è tenuta a fornire il proprio numero di partita IVA alla PALI Meat.

3. Se nel periodo compreso tra la data della preventivo, quella dell'offerta e quella dell'esecuzione delle attività, i costi subiscono un aumento, a mero titolo esemplificativo, a seguito di provvedimenti governativi, dazi all'importazione, ecc. oppure, nel caso di pagamento rateale, i costi subiscono aumenti durante il periodo di rateazione, la PALI Meat ha diritto di aumentare in modo corrispondente il prezzo da fatturare alla controparte.
4. Se la PALI Meat commette evidenti errori di calcolo nella determinazione del prezzo e/o dell'aumento di prezzo, gli stessi potranno essere corretti dalla PALI Meat in qualsiasi momento.
5. Tutti i prezzi indicati dalla PALI Meat sono denominati in euro, salvo che non sia stabilito diversamente per scritto.

Articolo 7. Pagamento

1. La controparte dovrà pagare la fattura o le fatture alla PALI Meat inviategli da quest'ultima in relazione alle attività svolte a beneficio della controparte entro il termine di pagamento e sul conto bancario indicati sulla fattura, senza sconti e/o compensazioni, salvo diversa pattuizione per scritto tra le parti.
2. Se la fattura non è pagata per intero dalla controparte alla scadenza del termine di pagamento, quest'ultima è inadempiente e dovrà corrispondere, a partire da tale momento, il saggio legale di interesse sull'importo non pagato maggiorandolo di 2 punti percentuali. Dopo che la PALI Meat ha validamente dichiarato inadempiente la controparte, in caso di mancato pagamento, la controparte dovrà in tal caso corrispondere alla PALI Meat anche l'importo delle spese extragiudiziali e legali stabilito in ragione del 15% dell'importo principale.
3. La PALI Meat ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati dalla controparte prioritariamente a valere sugli interessi dovuti e sugli eventuali crediti pregressi derivanti da inadempimenti della controparte stessa nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo (obblighi).
4. Le registrazioni contabili della PALI Meat costituiscono, salvo prova contraria, una evidenza valida di ciò che è dovuto dalla controparte alla PALI Meat.

Articolo 8. Cancellazione e modifica

1. La PALI Meat si riserva il diritto di apportare minime modifiche alle attività (così come descritte nel preventivo) senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia per questo motivo il diritto di cancellare le attività stesse o di (far) risolvere il relativo accordo. Ciò avviene, per esempio, qualora la consegna dei prodotti non sia più possibile per motivi di tipo veterinario e/o non sia possibile (temporaneamente) osservare specifiche norme di sicurezza e/o ambientali e/o altre regole giuridiche.
2. La controparte ha esclusivamente il diritto di cancellare le attività e/o di risolvere il relativo accordo laddove ciò sia stabilito per scritto o qualora la controparte derivi tale diritto dall'applicazione delle norme vigenti. Se la controparte cancella (in modo legalmente valido) le attività o risolve il relativo accordo, la controparte è contestualmente tenuta a terminare di esercitare i diritti derivanti dall'accordo e a rimborsare la PALI Meat per i costi da essa sostenuti in relazione all'offerta, alla conclusione dell'accordo e all'attuazione delle attività.
3. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica attività aggiuntive da parte della PALI Meat, queste ultime saranno sempre fatturate alla controparte in conformità con le tariffe applicabili in tale momento. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica invece minori attività, ciò può determinare una riduzione del prezzo stabilito, benché la PALI Meat si riservi il diritto di fatturare alla controparte i costi già sostenuti, nonché il suo mancato profitto.
4. La controparte accetta che, qualora le parti abbiano concordato l'ampliamento o la modifica delle attività, il tempo di completamento delle stesse possa esserne condizionato. La PALI Meat informerà di quanto sopra la controparte nel più breve termine possibile.
5. Se la controparte richiede alla PALI Meat l'applicazione di modifiche e/o aggiunte alle attività, la PALI Meat ne terrà conto se ciò rientra nelle proprie possibilità. La PALI Meat non potrà mai essere obbligata ad assecondare tali richieste. La PALI Meat effettuerà tali attività, qualora ciò sia possibile. Una modifica dovrà essere comunicata dalla controparte alla PALI Meat per scritto.
6. Se la controparte, dopo la conclusione di un accordo, intende annullare le attività da esso previste, il 10% del prezzo complessivamente pattuito (IVA esclusa) sarà a titolo di costi di cancellazione, fatto salvo il diritto della PALI Meat di chiedere alla controparte il maggior danno, lucro cessante incluso.

Articolo 9. Risoluzione

1. Fermo restando quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o non con tempestività gli obblighi che scaturiscono dall'esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta a informare immediatamente la PALI Meat del verificarsi degli eventi di cui al presente articolo.

La PALI Meat ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione, senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza dover risarcire alcun danno, fatto salvo l'ulteriore diritto a chiedere i danni per l'inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione. In questi casi, qualsiasi pretesa che la PALI Meat vanta nei confronti della controparte diventa e immediatamente e istantaneamente esigibile.

2. Quanto stabilito nel paragrafo precedente con riferimento al diritto della PALI Meat di risolvere l'accordo non è applicabile se l'inadempimento, data la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, non giustifichi la risoluzione e le relative conseguenze.
3. La PALI Meat non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a causa del verificarsi degli eventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni che ne dovessero scaturire.
4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'accordo e i relativi obblighi di pagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la PALI Meat non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati precedentemente o a seguito della risoluzione dell'accordo da parte della PALI Meat, la controparte è tenuta a corrisponderli immediatamente all'avvenuta risoluzione dell'accordo.

Articolo 10. Riserva di proprietà

1. I prodotti consegnati dalla PALI Meat restano di sua proprietà fino a quando la controparte non ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dagli accordi (di acquisto) con essa conclusi, ivi compresi anche:
 - l'esecuzione di prestazioni a compensazione delle attività (consegna dei prodotti), compreso il pagamento integrale del prezzo pattuito;
 - l'esecuzione delle prestazioni a compensazione che riguardano le attività che sono state o potrebbe essere stato necessario eseguire da parte della PALI Meat in forza degli accordi di acquisto;
 - qualsiasi richiesta a fronte del mancato rispetto di tali accordi da parte della controparte.
2. I prodotti consegnati dalla PALI Meat che, ai sensi del paragrafo precedente, sono oggetto di riserva di proprietà potranno essere rivenduti solo nell'ambito delle normali operazioni commerciali. In caso di fallimento o (domanda di) sospensione dei pagamenti presentata della controparte, la rivendita non è consentita nemmeno nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
3. Se la controparte non adempie i propri obblighi o se vi è il legittimo pericolo che non lo faccia, la PALI Meat avrà il diritto di (far) recuperare dalla controparte o da soggetti terzi che li tengono per conto della stessa i prodotti consegnati oggetto di riserva di proprietà di cui al titolo menzionato nel paragrafo precedente. A questi fini, la controparte presta in anticipo la propria autorizzazione e si obbliga a fornire la propria cooperazione, pena il pagamento di una multa pari al 15% dell'importo dovuto alla PALI Meat in relazione all'accordo, fatto salvo il diritto di quest'ultima di rivendicare dalla controparte l'integrale risarcimento del danno.
4. La controparte deve conservare i prodotti consegnati oggetto di riserva di proprietà e contrassegnati come di proprietà della PALI Meat, per esempio non rimuovendo l'imballaggio e/o i certificati o le altre diciture riguardanti i prodotti, e deve conservarli nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza tenendoli distintamente separati dalle altre merci.
5. Qualora soggetti terzi desiderino stabilire o far valere qualsiasi diritto sui prodotti consegnati con riserva di proprietà o laddove si verifichi o ci sia la minaccia che si verifichi qualsiasi altro evento che possa danneggiarli, la controparte è tenuta a informarne la PALI Meat nei tempi ragionevolmente più brevi possibili.
6. Se un soggetto terzo effettua il pagamento dell'importo dovuto dalla controparte alla PALI Meat, quest'ultima mantiene la riserva di proprietà fino a quando il pagamento non diventa irrevocabile.
7. Fintanto che la proprietà dei prodotti consegnati non è passata alla controparte, non è consentito impegnarli, né gravarli altrimenti, né cederli in uso ad altri soggetti.
8. La controparte è tenuta ad assicurare i prodotti per tutta la durata della riserva di proprietà contro tutte le calamità, ivi compresi il furto e le malattie, e a consentire la consultazione dei relativi documenti da parte della PALI Meat a prima richiesta.

Articolo 11. Riserva di proprietà in Germania

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 10 di queste condizioni generali, per quanto riguarda i prodotti consegnati dalla PALI Meat alle controparti stabilite in Germania, si applica quanto segue: (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom PALI Meat an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die PALI Meat aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
3. Das Eigentum des PALI Meat streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für PALI Meat her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm kleine Ansprüche gegen PALI Meat.
4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware vom PALI Meat mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwirbt PALI Meat zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
 - a. Das Miteigentumsanteil des PALI Meat entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des PALI Meat zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
 - b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des PALI Meat um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht PALI Meat an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt.

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des PALI Meat mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am PALI Meat ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des PALI Meat für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.
 - c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit PALI Meat ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des PALI Meat stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des PALI Meat selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist PALI Meat berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn PALI Meat dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des PALI Meat um mehr als 10%, so wird PALI auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.
5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.

Articolo 12. Accettazione tardiva

1. Se la controparte non accetta i prodotti entro la scadenza del termine di consegna pattuito e/o se la controparte rifiuta di accettarli, la PALI Meat ha il diritto di consegnarli (a soggetti terzi) per custodirli a spese della controparte o per conservarli in altro modo nell'interesse della controparte. La PALI Meat notificherà per scritto alla controparte l'avvenuta messa in custodia dei beni.
2. Tutti gli oneri sostenuti e da sostenere da parte della PALI Meat per la custodia dei prodotti sono a carico della controparte.
3. Quanto sopra lascia impregiudicato l'obbligo della controparte di pagare il prezzo integrale di acquisto alla PALI Meat.

Articolo 13. Reclami e condizioni per presentare i reclami

1. Anche in considerazione della natura delle attività, cioè della consegna dei prodotti (prodotti deperibili), la controparte è tenuta a (far) verificare i prodotti consegnati dalla PALI Meat immediatamente dopo l'avvenuta consegna o comunque non appena possibile, e se necessario (far) verificare gli stessi, anche per accertare che essi corrispondano ai termini dell'accordo. La controparte deve quindi verificare che i prodotti non presentino a prima vista un colore strano e/o abbiano misure o altre caratteristiche insolite, che corrispondano alle quantità corrette, ai requisiti di qualità e, inoltre, a quanto pattuito tra le parti.
2. Qualora la PALI Meat decida di (far) svolgere una propria indagine in relazione a vizi contestati dalla controparte per le attività svolte dalla PALI Meat, la controparte è tenuta a prestare la propria piena collaborazione per lo svolgimento della stessa.
3. Se un reclamo relativo a un vizio, a parere della PALI Meat, è legittimo, quest'ultima, potrà, a sua completa discrezione, ritirare i prodotti senza che la controparte debba versare alcun importo alla PALI Meat oppure consegnare nuovamente lo stesso tipo di prodotti alla controparte. La PALI Meat non è obbligata a risarcire i danni

in tali frangenti. La controparte non ha il diritto di respingere la proposta della PALI Meat di consegnare ancora lo stesso tipo di prodotti, salvo che ciò possa essere ragionevolmente richiesto.

4. I reclami relativi a presunti vizi devono essere sempre presentati per scritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data riportata in fattura, precisando quali siano le criticità.
5. I reclami relativi all'importo della fattura dovranno essere presentate alla PALI Meat entro quattordici (14) giorni dalla data riportata in fattura tramite posta raccomandata, precisando le ragioni del reclamo stesso.
6. Se la controparte non rispetta quanto previsto nel presente articolo, decade dalla Possibilità di fare qualsiasi rivendicazione nei confronti della PALI Meat in materia.

Articolo 14. Responsabilità

1. La responsabilità della PALI Meat è sempre limitata, se la stessa è coperta dalla relativa assicurazione, all'importo del rimborso erogato dall'assicuratore. Se l'assicuratore, in ogni caso, non procede al rimborso o il danno dimostrabile non è coperto, la responsabilità della PALI Meat è comunque limitata all'importo netto delle fatture delle attività (accertate) nella misura in cui la controparte abbia effettivamente subito il danno, purché l'ammontare di cui sopra sia stata effettivamente versato.
2. La PALI Meat non è mai tenuta a risarcire i danni indiretti, ivi compresi quelli secondari, i danni reputazionali e quelli dovuti alla perdita di tempo, alla perdita di dati e/o alla perdita di vantaggi di natura finanziaria.
3. La responsabilità in capo alla PALI Meat può sorgere esclusivamente dopo che la controparte abbia opportunamente dichiarato per scritto l'inadempimento della PALI Meat stessa, subito dopo la fine dell'esecuzione delle attività o immediatamente dopo l'identificazione del vizio delle stesse, purché abbia concesso alla PALI Meat un termine congruo per rimuoverlo.
4. La controparte manleva la PALI Meat dalle richieste che dovessero pervenire da soggetti terzi per danni derivanti o conseguenti all'attuazione delle attività a fronte dei quali la PALI Meat non possa invocare l'applicazione delle presenti condizioni generali. La controparte è vincolata a tale manleva solamente nella misura in cui la PALI Meat possa escludere o limitare la propria responsabilità anche nei confronti della controparte.
5. Le limitazioni di responsabilità incluse nelle presenti condizioni generali non si applicano se il danno è imputabile a dolo o colpa grave della PALI Meat o dei suoi sottoposti aventi funzioni manageriali.

Articolo 15. Forza maggiore

1. Se la PALI Meat, per cause di forza maggiore, non è temporaneamente in grado di eseguire le proprie attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per tutto il tempo in cui sussistono le cause di forza maggiore. Se a causa della forza maggiore la PALI Meat non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, ha il diritto di terminare con effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo.
2. Per cause di forza maggiore si intende, tra le altre cose, la carenza di fornitori della PALI Meat e/o di soggetti terzi ai quali essa abbia demandato lo svolgimento delle attività e/o di personale ausiliario; la stagnazione della produzione e della consegna da parte dei fornitori di cui la PALI Meat abbia bisogno per poter dare attuazione alla attività; le malattie degli animali e/o la minaccia della stessa che comporti che il trasporto dei prodotti non sia più consentito dalle autorità o altrimenti; alterazioni del traffico (per esempio, blocchi stradali); mancanza di materie prime; malfunzionamenti nel processo produttivo; ritardi nei trasporti; interruzioni del lavoro e/o scioperi; eccessivo assenteismo per malattia dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario; adozione di misure governative diverse da quelle menzionate in precedenza; stato di guerra, pandemia, incendio e condizioni atmosferiche estreme.
3. Se la PALI Meat, al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solamente in modo parziale i propri obblighi, ha il diritto di fatturare separatamente i prodotti già consegnati e/o la parte di essi consegnabile, e la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se si trattasse di un accordo separato.

Articolo 16. Composizione delle controversie e legge applicabile

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la PALI Meat e la controparte, anche in deroga alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale, sarà trattata dal foro competente del distretto di Oost Brabant. La PALI Meat è, tuttavia, autorizzata a sottoporre la controversia al giudice competente in base alla legge o ai Trattati Internazionali applicabili.
2. Le offerte e gli accordi con la PALI Meat sono disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto olandese nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'articolo 11, paragrafo 5. La Convenzione delle Nazioni Unite in materia di acquisti internazionali di beni mobili dell'11 aprile 1980 non si applica alle offerte e agli accordi della PALI Meat.

Articolo 17. Traduzioni

Se la PALI Meat utilizza una versione in lingua non olandese delle presenti condizioni generali e si riscontrano differenze tra la versione in lingua olandese e quella non in olandese, sarà la prima a prevalere e a essere l'unica vincolante tra le parti.